

La successione nel credito e nel debito



Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti
Corso di Diritto Bancario
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ferrara

Avvertenza

- Il contenuto di questo documento presuppone la lettura e lo studio della materia trattata ed ha il solo scopo di riassumere i principali temi di analisi.
- Le informazioni contenute sono necessariamente sommarie e incomplete.

Il mutamento dei soggetti nel rapporto obbligatorio

Il rapporto obbligatorio è il rapporto tra due soggetti, uno dei quali (cd. debitore) deve tenere un certo comportamento (cd. prestazione) a favore dell'altro (cd. creditore)

Il creditore sta nel lato attivo del rapporto obbligatorio

MUTAMENTI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO (cd. successione nel credito):

- a) surrogazione;
- b) cessione del credito.

Il debitore sta nel lato passivo del rapporto obbligatorio

MUTAMENTI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO (cd. successione nel debito):

- 1) delegazione;
- 2) espromissione;
- 3) accollo.

La surrogazione

E' un subentro nel lato attivo del rapporto obbligatorio che si verifica nei seguenti casi:

1) per volontà del creditore

Tizio, creditore di Caio, riceve il pagamento da Mevio e contemporaneamente ed espressamente surroga Mevio nel suo credito verso Caio

2) per volontà del debitore

Caio prende a mutuo da Mevio la somma per pagare il creditore Tizio e surroga Mevio nel credito di Tizio (anche senza il consenso di questi)

3) "legale"

(sono casi previsti ex lege:) ad esempio, l'acquirente di un immobile ipotecato che paga il creditore ipotecario

La valenza della surrogazione è che il nuovo creditore subentra nel medesimo credito preesistente, con tutte le sue caratteristiche (es.: garanzie)

La cessione del credito

Con il concetto di credito si esprime:

a) la posizione attiva del rapporto obbligatorio, in base al quale un soggetto deve una prestazione ad un altro soggetto;

b) un vero e proprio "bene", dotato di un suo valore e possibile oggetto di rapporti giuridici.

Salvo casi particolari (es.: il credito alimentare, per la sua natura "personale"), il credito può essere trasferito da un soggetto all'altro (per il debitore è di regola irrilevante pagare Tizio o Caio).

La cessione del credito è uno schema "vuoto" ("neutro") che volta a volta è "riempito" con gli interessi in concreto perseguiti:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| a) compravendita; | d) conferimento in società; |
| b) donazione; | e) ... |
| c) datio in solutum; | |

La cessione del credito (disciplina)

Efficacia della cessione tra le parti

Il credito si trasferisce per effetto del solo consenso (cd. principio consensualistico)

Efficacia della cessione verso il debitore ceduto

Il debitore si libera pagando al "vecchio" creditore, a meno che la cessione gli sia notificata o egli l'abbia accettata (o si provi che comunque la conoscesse).

La notifica (o l'accettazione) dirimono anche il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.

Garanzie del cedente al cessionario

La regola è "pro solvendo" (cioè esistenza, non solvenza)

La garanzia "pro soluto" (cioè della solvenza) deve essere pattuita.

La successione nel debito

Per il creditore non è indifferente avere questo o quel debitore. Pertanto ogni mutamento soggettivo nel lato passivo del rapporto obbligatorio dipende dal consenso del creditore.

Cosicché, i mutamenti nel lato passivo del rapporto obbligatorio (cd. successione nel debito) che si producono per:

- 1) delegazione;
- 2) espromissione;
- 3) accollo;

a) di regola, hanno un effetto "cumulativo" (cioè aggiungono un nuovo debitore al precedente debitore);

b) quando il creditore lo consente, hanno invece un effetto "privativo" (cioè al "vecchio" debitore si sostituisce un nuovo debitore).

La delegazione

E' l'assegnazione (da parte del "vecchio" debitore) di un nuovo debitore che si obbliga verso il **creditore**.

PRIMO ESEMPIO:

*Tizio e Caio sono amici.
Caio ha un debito con Mevio.
Tizio consente di fare credito a Caio.*

Caio invita Tizio a pagare a Mevio.

*Tizio si rivolge a **Mevio** e gli promette il pagamento.*

SECONDO ESEMPIO:

*Tizio è creditore di Caio.
Tizio è debitore di Mevio.
Tizio invita Caio a pagare a Mevio.*

*Caio promette a **Mevio** di pagare il debito di Tizio.*

Il creditore può:

- a) respingere l'offerta;
- b) accettarla (ma in tal caso il "vecchio" debitore rimane obbligato: del. cumulativa);
- c) accettarla liberando il "vecchio" debitore (cd. delegazione privativa).

PRIMO ESEMPIO:

*Tizio e Caio sono amici.
Caio ha un debito con Mevio.
Tizio consente di fare credito a Caio.*

Caio invita Tizio a pagare a Mevio.

Tizio si rivolge a Mevio e gli promette il pagamento

SECONDO ESEMPIO:

*Caio è creditore di Tizio.
Caio è debitore di Mevio.
Caio invita Tizio a pagare a Mevio.*

Tizio promette a Mevio di pagare il debito di Caio

La delegazione



La delegazione

Se Tizio (delegato, nuovo debitore) promette a Mevio (delegatario, creditore)...

...Tizio (delegato) potrà opporre a Mevio (creditore)...

cd. delegazione astratta

a) di pagargli 100 su incarico di Caio ("vecchio" debitore) fra due mesi...

b) ...100 che rappresentano il debito di Caio verso Mevio...

c) ...in base al fatto che lo stesso Tizio è debitore di 100 verso Caio...

a) le **sole** eccezioni derivanti dalla sua promessa (o rapporto "fondamentale");

b) **anche** le eccezioni proprie del rapporto di valuta;

c) **e pure** le eccezioni proprie del rapporto di provvista.

cd. delegazione "causale"

L'espromissione

E' la promessa (da parte del nuovo debitore) al creditore di pagare un debito altrui (senza che questi partecipi o nemmeno lo sappia).

Il creditore può:

- respingere l'offerta;
- accettarla (ma in tal caso il "vecchio" debitore rimane obbligato: espr. cumulativa);
- accettarla liberando il "vecchio" debitore (cd. e-spromissione privata).

PRIMO ESEMPIO:

*Tizio e Caio sono amici.
Caio ha un debito con Mevio.
Tizio promette a Mevio di pagare il debito di Caio.*

SECONDO ESEMPIO:

*Caio è creditore di Tizio.
Caio è debitore di Mevio.
Tizio promette a Mevio di pagare il debito di Caio.*

Caio (debitore originario) si dice:

espromesso

espromittente

Tizio (nuovo debitore) si dice:

Mevio (creditore) si dice

espromissario

L'espromissione

Il rapporto tra Caio e Tizio (debitore e terzo)...

...si dice rapporto di provvista

Il rapporto tra Caio e Mevio (debitore e creditore)...

...si dice rapporto di valuta

L'espromissione:

- può essere astratta rispetto al rapporto di provvista;
- ma non può essere astratta rispetto al rapporto di valuta

PRIMO ESEMPIO:

*Tizio e Caio sono amici.
Caio ha un debito con Mevio.
Tizio promette a Mevio di pagare il debito di Caio.*

SECONDO ESEMPIO:

*Caio è creditore di Tizio.
Caio è debitore di Mevio.
Tizio promette a Mevio di pagare il debito di Caio.*

Quindi a seconda dei casi l'espromittente potrà opporre all'espromissario le eccezioni relative al rapporto cui si fa riferimento nell'atto di espromissione

L'accollo

ESEMPIO:

Tizio compra una casa.

Per pagare il prezzo contrae un mutuo con la Banca Yen.

Dopo poco, Tizio viene trasferito per lavoro e decide di vendere la casa, ma ha pagato solo 4 rate (= 40 mila euro) delle 20 rate (= 200 mila euro) dovute alla Banca.

L'acquirente della casa si offre di pagare il prezzo di 300 mila euro in parte in contanti (=140mila euro) e in parte (=160mila euro) accollandosi il mutuo di Tizio verso la Banca Yen.

E' un contratto tra terzo e debitore con cui il terzo si assume l'obbligo di pagare il creditore.

Il creditore può:

- a) respingere l'accollo;**
- b) accettarlo (ma in tal caso il "vecchio" debitore rimane obbligato: cd. accollo cumulativo);**
- c) accettarlo liberando il "vecchio" debitore (cd. accollo privativo).**